



TRIBUNALE di MILANO
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA

nel procedimento cautelare iscritto al n. R.G. **77903/2013** promosso da:

PIETRO LONARDI, EMILIO CHERUBINI, PIERINO LAROSA, PIERGIOVANNI RIZZO, elettivamente domiciliati in Milano, via Lamarmora n. 21, presso lo studio dell'avvocato Davide Quaglia che li rappresenta e difende per procura stesa a margine del ricorso,

RICORRENTI

contro

BANCA POPOLARE DI MILANO SCARL, elettivamente domiciliata in Milano, via Paolo da Cannobio n. 9, presso lo studio degli avvocati Paolo Bassilana e Nicola Barbaro,

RESISTENTE

Il Giudice Marianna Galioto

a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 19 novembre 2013 ha emesso la seguente

ORDINANZA

La controversia concerne la richiesta, fatta valere in via d'urgenza da alcuni soci di BPM in vista della prossima assemblea convocata nel mese di dicembre 2013, del riconoscimento del diritto di ricevere dalla società la comunicazione degli indirizzi degli altri consociati, indirizzi che, secondo la tesi dei ricorrenti, dovrebbero essere annotati nel libro soci.

Sembra al Tribunale che la domanda non possa essere accolta per difetto di *fumus* e di *periculum*.

In relazione a quest'ultimo, è sufficiente considerare che la questione è dibattuta da diversi anni in ambito sociale. I ricorrenti sono tutti soci di BPM da gran tempo (al più tardi dal 2009), sicché essi ben avrebbero potuto, nel frattempo, far valere il proprio diritto in via ordinaria. Non è fuori luogo rammentare che alcuni dei ricorrenti hanno già proposto una simile richiesta cautelare nel 2011 che è stata rigettata, e non hanno poi coltivato il giudizio di merito.

Non si può, poi, fondatamente sostenere che il carattere dell'urgenza discenda dalla circostanza della convocazione di un'assemblea dei soci per il 20 e 21 dicembre 2013, posto che le assemblee dei soci rappresentano, ovviamente, un evento fisiologico e ricorrente nella vita societaria, sicché già dal momento in cui sono insorti i contrasti sulla questione della conoscibilità – per i soci – degli indirizzi degli altri consociati (e dunque già da diversi anni) i ricorrenti avrebbero potuto instaurare il giudizio a cognizione ordinaria volto ad ottenere la condanna della Banca a comunicare loro i dati richiesti.

Neppure sembra sussistere, poi, il presupposto del *fumus boni iuris*.

Risulta incontroverso che la Banca resistente ha consentito ai ricorrenti la consultazione

- * del libro soci, che non reca l'indicazione dei domicili dei consociati
- * dell' "Archivio indirizzi soci" contenente l'indicazione del domicilio dei soci che hanno espresso il consenso al trattamento di tale informazione.

In estrema sintesi, i ricorrenti hanno sostenuto che il diritto a prendere contezza del dato di cui si discute si fonda sulla disciplina di cui agli articoli:

- 4, r.d. n. 239 del 1942
- 2, l. n. 1064 del 1955
- 5, primo comma, l. n. 1745 del 1962

che costituirebbero integrazione della regola del codice civile dettata all'art. 2421, primo comma, n. 1), norma, quest'ultima, che non elenca il domicilio tra i dati che devono essere indicati nel libro soci delle società per azioni. Detta disciplina sarebbe applicabile al caso di specie in quanto richiamata per le società cooperative, dall'art. 2519 cc.¹

Ebbene, sembra fondato ritenere, alla luce della cognizione sommaria tipica della fase cautelare, e riservato ogni diverso convincimento nella causa di merito - che le disposizioni ora ricordate, almeno per il profilo dell'obbligatorietà dell'annotazione del domicilio nel libro soci, debbano

¹ art. 1, r.d. n. 239 del 1942: "*Intestazione delle azioni.*

Le azioni emesse dalle società aventi sede nel Regno debbono essere intestate ad una determinata persona fisica o giuridica.

L'intestazione è fatta dalla società emittente sul fronte o a tergo del titolo e nel libro dei soci.

Chi ha l'usufrutto ha diritto di ottenere dalla società emittente un titolo separato da quello del nudo proprietario".

art. 4, r.d. n. 239 del 1942: "*Contenuto della intestazione e delle annotazioni.*

L'intestazione dei titoli azionari e l'annotazione dei trasferimenti o dei vincoli reali sui titoli sono fatte con l'indicazione del nome, cognome, paternità e domicilio del titolare o della persona a favore della quale sono costituiti i vincoli. Per le imprese commerciali, in luogo del nome, cognome e paternità, può essere indicata la ditta.

Quando trattasi di enti, si indicano la denominazione e la sede principale.

Chi domanda l'intestazione di titoli azionari al proprio nome, oltre alle generalità di cui al primo comma, deve indicare anche la propria nazionalità, della quale si fa annotazione sui titoli e nel libro dei soci.

Coloro che, alla data di pubblicazione del presente decreto, abbiano già presentato i titoli alla conversione, sono tenuti, ai fini di cui al comma precedente, a comunicare alla società emittente, entro il 30 giugno 1942, la loro nazionalità".

art. 2, l. n. 1064 del 1955: "*L'indicazione della paternità e della maternità sarà altresì omessa in ogni altro atto, dichiarazione, denuncia o documento in cui sia prescritta dalle norme vigenti al momento della approvazione della presente legge, e nei quali la persona sia indicata per fine diverso da quello relativo all'esercizio di doveri o diritti derivanti dallo stato di legittimità o di filiazione".*

art. 5, primo comma, l. n. 1745 del 1962: "*Prima di restituire i titoli azionari esibiti per la riscossione degli utili o depositati per l'intervento in assemblea la società emittente e i soggetti incaricati ai sensi del primo comma del successivo articolo 6 devono rilevare, relativamente ai soggetti che risultano possessori dei titoli o titolari di diritti reali sugli stessi, gli elementi indicati dall'articolo 4 del regio decreto 29 marzo 1942, n. 239, modificato dalla legge 31 ottobre 1955, n. 1064 e dal presente articolo, nonche' la data dell'ultima girata, se avvenuta dopo il precedente pagamento degli utili e se i giratari dei titoli non sono persone fisiche. Per le imprese che non hanno personalità giuridica l'intestazione e l'annotazione di cui al citato articolo 4 debbono contenere le generalità e il domicilio di chi ne ha la rappresentanza".*

considerarsi superate, e dunque implicitamente abrogate, dalla disciplina intervenuta nel frattempo in tema di:

- protezione dei dati personali, che indubbiamente non consente la comunicazione di un dato sensibile come il domicilio, in mancanza dell'espresso consenso dell'interessato, al di fuori dei casi di comunicazione obbligatoria per legge o contratto²; in detta ipotesi non può certo intendersi compresa la comunicazione richiesta dai ricorrenti, perché essa non è strettamente indispensabile per la continuità della vita sociale, ancorché sia strumentale al legittimo obiettivo di coordinamento con altri consociati per l'esercizio di diritti che richiedono una partecipazione qualificata, obiettivo che trova limite nel diritto, esistente in capo a tutti i soci, di sottrarsi a comunicazioni volte a sollecitare un loro diverso contributo alle scelte relative alla vita sociale;

- diritto societario riformato nel 2003, che non ha recepito la ricordata disciplina del '42 e del '62 nella novella dell'art. 2421 cc.

Si noti che in un simile assetto dell'ordinamento sembra acquisire un preciso significato - in senso difforme dalla tesi dei ricorrenti - la riforma del 2010 al testo unico di intermediazione finanziaria³. Per le società per azioni si prevede, all'art. 83*duodecies*, la comunicazione a favore dei soci richiedenti, che rappresentino almeno la metà della quota minima stabilita dalla Consob ex art. 147*ter*, primo comma, dell'indirizzo degli azionisti che non abbiano espressamente vietato la comunicazione dei propri dati identificativi. Tale disposizione suona come deroga al principio dettato dalla normativa generale sul trattamento dei dati personali, in quanto consente la diffusione del dato sensibile, purché tale divulgazione non sia stata espressamente vietata, anziché espressamente consentita, dal socio a cui si riferisce. Una simile regola acquista carattere eccezionale rispetto alla disciplina sulla *privacy*, ed è comunque stata dichiarata esplicitamente inapplicabile alle società cooperative⁴.

Alla luce dei rilievi che precedono, non sembra potersi affermare il *fumus* del diritto dei ricorrenti di pretendere l'integrazione del libro soci, con l'indicazione del domicilio dei consociati che non hanno prestato il consenso al trattamento del dato.

Al rigetto della domanda conseguono le statuizioni sulle di spese, ai sensi degli artt. 91 e ss., e 669*septies*, secondo comma, cpc, che saranno sopportate dalla parte soccombente, e si liquidano in dispositivo, avuto riguardo alla al valore indeterminabile della domanda, al pregio delle difese, ed alla durata del procedimento.

P.Q.M.

visti gli artt. 669bis e ss.; 700 c.p.c.,

1. respinge il ricorso;
2. condanna i ricorrenti a rifondere le spese del procedimento in favore della parte resistente, liquidate in complessivi € 3.000,00 per compenso d'avvocato, oltre iva e cp.

Milano, 30 novembre 2013.

Il Giudice
- Marianna Galioto -

² artt. 23 e 24, l. n. 196 del 2003;

³ dlgs n. 58 del 1998 (TUF).

⁴⁴ art. 83*duodecies*, ultimo comma, TUF.